

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI CANDIDATI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI COLLABORAZIONE

VISTI

- Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

PREMESSO CHE

- l'ARCEA, ai sensi del Decreto MIPAAF del 14 ottobre 2009, è Organismo Pagatore della Regione Calabria, per i Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l'Agenzia, fra le principali attività di propria competenza, deve provvedere all'esecuzione dei necessari controlli sulle aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura, con particolare riferimento a quelli di condizionalità previsti dai Regolamenti Comunitari di riferimento;
- l'Organismo Pagatore è altresì competente per la gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del ciclo triennale di aggiornamento dell'uso del suolo (ciclo "refresh");
- la mancata ovvero inadeguata effettuazione delle predette attività amministrative e di controllo può comportare rilevanti pregiudizi in capo all'Agenzia, stante la possibile applicazione di correzioni finanziarie da parte della Commissione Europea in sede di riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo Pagatore, il quale è comunque responsabile anche delle attività affidate a soggetti terzi;
- le attività di competenza dell'ARCEA riguardano un elevato numero di aziende, in forza dell'ingente quantitativo di domande da istruire e pagare (circa a 140.000 annue per un ammontare di oltre 400 milioni di euro annui);
- l'assolvimento dei predetti obblighi regolamentari comporta il possesso di competenze formative e professionali connotate da un elevato grado di specializzazione e corredate da un'adeguata esperienza maturata in concreto;
- tali competenze non sono allo stato pienamente rinvenibili nell'ambito dell'elenco dei soggetti iscritti nella Short-list di cui alla procedura indetta dall'ARCEA con Decreto n. 266 del 25 novembre 2013 e definitivamente approvata con Decreto n. 42 del 27 febbraio 2014;
- l'attuale dotazione organica dell'ARCEA risulta essere numericamente insufficiente a fare fronte a tutte le gravose incombenze poste a carico dell'Agenzia i cui Uffici sono costantemente impegnati nell'assicurare che i pagamenti degli aiuti siano erogati con puntualità, certezza e trasparenza, nel rispetto delle stringenti scadenze imposte a livello comunitario;
- in particolare, a fronte di una pianta organica approvata dalla Giunta Regionale della Calabria con Delibera n. 532 del 7 agosto 2009 nella quale sono previste 53 unità lavorative, risultano effettivamente in servizio 41 dipendenti;
- tale evidente carenza organica non consente, inoltre, di poter riorganizzare l'assetto dei vari Uffici dell'Agenzia, i quali risultano essere appena sufficientemente dimensionati rispetto a quanto richiesto dalla normativa comunitaria in materia di Organismi Pagatori, la quale impone la presenza di specifiche figure (secondo lo schema dell'istruttore-

revisore-responsabile) al fine di garantire il massimo livello di controllo nell'esecuzione delle procedure;

- allo stato, anche in forza delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, l'ARCEA non ha ancora avviato idonee procedure selettive che possano, già nel breve periodo, ricoprire i numerosi posti vacanti in pianta organica;
- si rende, pertanto, necessario, in funzione dell'implementazione della PAC 2014/2020 e delle attività di verifica cui l'ARCEA è sottoposta, anche con riguardo al precedente periodo di programmazione 2007/2013, prevedere una short-list di esperti fra i quali individuare, sulla base delle concrete esigenze dell'ARCEA, soggetti ai quali affidare l'incarico di esecuzione delle attività amministrative e di controllo per come in precedenza delineate;

Tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce quanto segue:

Articolo 1 **(Finalità dell'avviso)**

1. L'ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura intende istituire un elenco ristretto (Short list) per il conferimento di incarichi professionali e/o di collaborazione per le discipline di cui al successivo punto 2.
2. L'iscrizione alla Short List avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.
3. L'iscrizione alla Short List è obbligatoria per il conferimento di incarichi.

Articolo 2 **(Finalità della selezione)**

1. La costituzione della Short List è finalizzata, in particolare, ad individuare profili di cui avvalersi per lo svolgimento di:
 - controlli sulle aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura, con particolare riferimento a quelli di condizionalità e a quelli finalizzati alla verifica degli impegni sulle Misure "a superficie" del PSR, previsti dai Regolamenti Comunitari di riferimento;
 - attività di supporto nella gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del ciclo triennale di aggiornamento dell'uso del suolo (ciclo "refresh");

Articolo 3 **(Requisiti generali per l'iscrizione)**

1. Possono richiedere l'iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall'impiego;
 - d) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;
 - e) non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

f) Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento), Laurea specialistica di 2° livello, Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o titoli equipollenti (ovvero titolo conseguito all'estero equipollente);

ovvero

g) Diploma di istruzione secondaria in discipline agrarie **con obbligo di iscrizione al relativo Albo Professionale**;

h) per i candidati di nazionalità straniera, oltre a quanto nei punti da a) a g); costituisce ulteriore requisito d'ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Articolo 4

(Requisiti specifici per l'iscrizione)

1. Costituiscono requisiti specifici per l'iscrizione nella Short List di cui al presente avviso:
 - a) Esperienza maturata nell'effettuazione dei controlli di condizionalità e di verifica degli impegni sulle Misure "a superficie" del PSR;
 - b) Conoscenza ed esperienza maturata nell'utilizzo del sistema CAI (Controlli Aziendali Integrati) presente sul SIAN;
 - c) Esperienza conseguita nell'effettuazione dei controlli oggettivi in campo e nella gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del ciclo triennale di aggiornamento dell'uso del suolo (ciclo "refresh");
 - d) Esperienza, almeno quinquennale, acquisita in materia di consulenza zootecnica presso associazioni di allevatori e/o organismi di consulenza in ambito zootecnico.
2. I candidati devono possedere almeno uno dei predetti requisiti al momento della presentazione della domanda di iscrizione alla Short List di cui al presente Avviso.
3. Ai fini del conferimento di un eventuale incarico, l'ARCEA si riserva di sottoporre i candidati a colloquio finalizzato alla verifica dell'effettiva possesso dei requisiti specifici di cui al precedente punto "1", dichiarati in domanda.

Articolo 5

(Domanda d'iscrizione)

1. La procedura di iscrizione alla Short List viene avviata su richiesta degli interessati che dichiarano sotto la propria responsabilità le specifiche professionalità e competenze di cui sono in possesso.
2. Il termine di presentazione delle domande è fissato, **a pena di non ammissibilità**, in 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell'Agenzia. Qualora la data di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il termine si intende fissato al primo giorno lavorativo utile. **Si precisa che farà fede unicamente il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo dell'ARCEA e, in caso di domanda inviata a mezzo pec, la relativa data di ricezione**. Le domande pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione.
3. I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List inviando a mezzo PEC (affariamministrativecontabili@pec.arcea.it), a mezzo raccomandata A/R indirizzata ad ARCEA – Via E. Molè, Traversa L. Di Bona – 88100 Catanzaro, o consegnando a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia la seguente documentazione, **a pena di esclusione**:

- a) Domanda in carta semplice per l'iscrizione nella Short List redatta utilizzando preferibilmente lo schema di cui all'allegato "A" del presente Avviso, debitamente sottoscritta, **a pena di esclusione**;
 - b) Curriculum vitae formativo – professionale, preferibilmente in formato europeo;
 - c) Fotocopia fronte – retro di un documento d'identità in corso di validità;
4. La documentazione di cui al precedente comma "3", qualora spedita a mezzo raccomandata ovvero consegnata a mano, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: "ARCEA - DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DISCIPLINE AGRARIE". Nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata, la medesima dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto del messaggio.
 5. L'ARCEA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili a colpa della stessa Amministrazione né per la dispersione di eventuali comunicazioni inviate ai soggetti interessati, dovuta a errata o imprecisa indicazione del recapito nella domanda, disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6

(Esame delle domande)

1. L'ARCEA esaminerà le richieste di iscrizione pervenute, al solo fine di verificare la loro completezza e ad inserire quelle ammissibili nella Short List. Tale esame avverrà anche in costanza di validità dei termini di cui al precedente articolo 5, previsti per la presentazione delle domande, allo scopo di individuare i soggetti a cui affidare gli incarichi di cui al presente avviso sulla base delle concrete esigenze organizzative dell'Agenzia ed in rapporto alle stringenti scadenze indicate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti saranno inseriti nella short list in ordine alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
3. L'ARCEA si riserva la possibilità di verificare, anche mediante l'effettuazione di apposito colloquio preordinato al conferimento di un eventuale incarico, la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Articolo 7

(Formazione della Short List)

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere incarichi professionali.
2. L'ARCEA si avvarrà della short list per selezionare gli esperti che, dall'esame del curriculum ed all'esito dell'eventuale colloquio, presenteranno le competenze rispondenti alle esigenze inerenti alle attività oggetto del presente avviso.
3. Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva e/o concorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti. In tal senso si specifica che la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali incarichi.

4. Gli eventuali incarichi saranno conferiti comunque in base ai titoli ed alle competenze professionali possedute con riferimento alle esperienze indicate nel curriculum formativo – professionale, nonché all’esito degli eventuali colloqui finalizzati alla verifica di quanto dichiarato.

Articolo 8

(Validità, aggiornamento ed esclusione della Short List)

1. La Short List avrà validità di anni 2.
2. I soggetti che hanno presentato la loro candidatura sono tenuti ad aggiornare, comunicandolo all’ARCEA, il proprio profilo in conseguenza di variazione, modifica, integrazione intervenuta in ordine alla propria candidatura.
3. I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento dell’incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla Short List e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.

Articolo 9

(Condizioni contrattuali)

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione/consulenza avviene da parte del Direttore dell’ARCEA, tenuto conto delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso.
2. L’ARCEA stipulerà con il soggetto individuato, nelle forme previste dal presente Avviso, apposito contratto di affidamento dell’incarico, a seguito di:
 - a) verifica della disponibilità del soggetto;
 - b) accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse;
 - c) produzione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’incarico, nel caso il candidato sia pubblico dipendente.
3. La remunerazione relativa all’incarico sarà determinata al momento del conferimento dello stesso e formalizzato nel conseguente atto contrattuale, in ragione delle attività da espletare in concreto e pur sempre nel rispetto dei vincoli finanziari gravanti sull’Agenzia.
4. I soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti dell’ARCEA, pur in osservanza degli indirizzi generali e degli obiettivi da conseguire fissati dal Direttore e dai responsabili degli Uffici competenti.

Articolo 10

(Tutela della privacy)

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il titolare del trattamento è l’ARCEA.
2. I dati e le informazioni presentate verranno trattate esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.